



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 545

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 12 dicembre 2011

INDICE**Commissioni riunite**1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio):*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Lunedì 12 dicembre 2011

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(3047) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Cambursano ed altri, Marinello ed altri, Beltrandi ed altri, Merloni ed altri, Lanzillotta ed altri, Antonio Martino ed altri, Bersani ed altri e del disegno di legge costituzionale n. 4620 d'iniziativa governativa

(2834) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **LANNUTTI ed altri.** – *Modifica all'articolo 81 della Costituzione, in materia di debito pubblico*

(2851) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **LAURO ed altri.** – *Introduzione dell'articolo 81-bis della Costituzione in materia di patto di stabilità*

(2871) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **Nicola ROSSI ed altri.** – *Modifiche agli articoli 23, 81, 117 e 119 della Costituzione in materia di regole di responsabilità fiscale*

(2881) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **SALTAMARTINI ed altri.** – *Modifiche agli articoli 53 e 81 della Costituzione in materia di equilibrio di bilancio della Repubblica*

(2890) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche agli articoli 53, 81, 119 e 123 e introduzione del titolo I-bis della parte seconda della Costituzione, in materia di equità tra le generazioni e di stabilità di bilancio

(2965) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERDUCA e Donatella PORETTI. – Modifica dell'articolo 81 e introduzione degli articoli 81-bis e 81-ter della Costituzione, concernenti il principio del pareggio nei bilanci dello Stato e degli enti pubblici, la copertura finanziaria delle leggi e il controllo dell'equilibrio dei conti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il sottosegretario MALASCHINI conferma la particolare attenzione del Governo all'esame parlamentare dei disegni di legge in titolo e rileva l'opportunità di una verifica della piena compatibilità del testo approvato dalla Camera dei deputati con i contenuti dell'accordo appena intervenuto in sede europea, prima che le Commissioni riunite procedano alla votazione degli emendamenti. Tale verifica, fra l'altro, corrisponde alla richiesta del senatore Calderoli, esponente dell'opposizione, di svolgere un approfondimento tenendo conto dei vincoli che derivano dagli orientamenti dell'Unione europea. Una valutazione in proposito sarà compiuta entro domani congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento: il Governo, dunque, sarebbe pronto per pronunciarsi in proposito nella seduta antimeridiana di mercoledì 14 dicembre, attenendosi comunque alle determinazioni delle Commissioni riunite sull'organizzazione dei propri lavori.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'esigenza prospettata dal Governo, propone di svolgere la discussione generale e l'illustrazione degli emendamenti pervenuti alla scadenza del termine (pubblicati in allegato) e di rinviare le votazioni alla seduta antimeridiana di mercoledì 14 dicembre.

Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, condivide la proposta del Presidente.

Il senatore PASTORE (PdL) conviene sull'opportunità di svolgere un'attenta verifica sul testo, tenendo conto delle conseguenze dell'accordo concluso dai Paesi membri dell'Unione europea, ma anche della circostanza che si tratta di un disegno di legge di revisione costituzionale.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) consente sulla proposta del Presidente.

Non facendosi ulteriori osservazioni, le Commissioni riunite conven-gono di procedere nell'esame secondo quanto proposto dal Presidente.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore PASTORE (*PdL*) sottolinea l'opportunità di un maggiore approfondimento del testo, nella consapevolezza della sua importanza, sia in ambito nazionale sia per soddisfare le regole europee. Inoltre, è opportuno verificare le stesse scelte compiute dalla Camera dei deputati che, in Assemblea e con passaggi tuttora non chiariti, ha definito una formulazione diversa da quella elaborata in sede referente.

Esprime apprezzamento per l'impostazione prescelta, in analogia a quanto fatto da altri ordinamenti europei, di inserire le modifiche necessarie nell'articolo 81 e in altri articoli della Costituzione e di rinviare a una legge rinforzata sia le regole della contabilità pubblica sia l'attuazione del principio di equilibrio tra le entrate e le spese.

Si sofferma quindi su alcune sue proposte di modifica, dirette a evidenziare i principali temi di riflessione. L'emendamento 1.1 prospetta l'opportunità che le Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, si pronuncino sia nel caso in cui si debbano considerare gli effetti del ciclo economico sia al verificarsi di eventi eccezionali. Inoltre, è opportuno richiamare, anche in quel contesto, le regole previste dall'Unione europea.

In secondo luogo, a suo avviso è necessario evitare che l'equilibrio dei bilanci si realizzi con il ricorso alla leva fiscale: pertanto, si dovrebbe prevedere che anche l'introduzione di nuovi o maggiori tributi sia approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Nota che la necessità di una maggioranza qualificata comporta il rischio di ritardi nell'approvazione della legge prevista dall'articolo 81, sesto comma. È preferibile prevedere che la legge possa essere approvata con maggioranza ordinaria, salvo stabilire un *quorum* qualificato per eventuali successive modifiche, ove la maggioranza conseguita in sede di prima approvazione sia superiore alla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritiene che i principi dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico debbano essere inseriti all'articolo 53 della Costituzione, anziché all'articolo 97, che riguarda solo le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, rileva l'incongruenza di una disciplina che, mentre impedisce il ricorso all'indebitamento per le amministrazioni dello Stato, non restringe in via assoluta la possibilità che le amministrazioni regionali vi ricorrano a fini di investimento. Chiede quindi al Governo di chiarire l'effettivo significato dell'articolo 4, lettera *b*), che definisce il vincolo dell'equilibrio di bilancio non per tutti e per ciascuno tra gli enti territoriali, bensì «per il complesso degli enti di ciascuna Regione».

Infine, nota che potrebbero determinarsi duplicazioni nelle funzioni previste rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lettera *f*) e all'articolo 5, comma 4. Quest'ultima disposizione sembra riferirsi agli uffici delle Camere che dovrebbero coadiuvare il Parlamento nella funzione di controllo, mentre nel primo caso si tratta di un organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. In proposito, sottolinea la

necessità di prevedere la partecipazione delle Regioni, in considerazione del fatto che esse hanno potestà legislativa, in analogia alle scelte compiute in altri ordinamenti, come quello tedesco.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene che alcune questioni attinenti i poteri del Governo in Parlamento, con particolare riguardo alle decisioni di finanza pubblica, non possano risolversi nella sede attuale e debbano essere rinviate alla revisione complessiva della forma di governo. A tale proposito, ricorda che mentre originariamente, con il suffragio ristretto, il Parlamento svolgeva una funzione limitativa del potere di spesa del sovrano; successivamente, con l'introduzione del suffragio universale, si è affermato un modello opposto, per cui è il Governo che esercita una cautela e si preoccupa di razionalizzare le leggi di spesa.

A suo avviso, non vi è necessità di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati. La mancata previsione, censurata dal senatore Pastore, dell'autorizzazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera per il ricorso all'indebitamento al fine di considerare gli effetti del ciclo economico, è connessa alla circostanza che l'equilibrio di bilancio deve intendersi come «strutturale», quindi con una correzione automatica per il ciclo economico, sulla base di valutazioni tecniche e senza un apprezzamento politico. Inoltre, la valutazione circa la sussistenza di eventi eccezionali non può essere collegata alle regole previste dall'Unione europea e rientra nell'apprezzamento del Parlamento. Ritiene inopportuno, poi, introdurre nel testo della Costituzione misure quantitative come quella dell'emendamento 1.3, del senatore Baldassarri: tali misure possono essere ricondotte allo strumento della legge rinforzata.

Quanto alla proposta, del senatore Pastore, di sancire i principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni nell'articolo 53 (che precede l'81), anziché nell'articolo 97, benché sia apprezzabile, essa evoca una questione opinabile e non tale da indurre a una modifica del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Infine, sottolinea che la «legge di sviluppo» è ben definita dall'articolo 5, mentre l'istituzione di un organismo indipendente presso le Camere è connessa all'esigenza di assicurare al Parlamento dati informativi acquisiti in modo autonomo. In conclusione, a suo avviso non sussistono motivi essenziali per intervenire con emendamenti, salvo diversa lettura dell'accordo europeo, che in alcuni punti si riveli incompatibile con le disposizioni del disegno di legge costituzionale n. 3047.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) condivide l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione, anche sulla base di eventuali indicazioni del Governo e sottolinea il rilievo del provvedimento, che consente all'Italia di allineare il proprio ordinamento a quello di altri *partner* europei e di ripristinare un adeguato grado di credibilità e di stabilità per il suo futuro economico.

Con riguardo all'articolo 1, condivide il principio in base al quale l'autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei componenti riguarda il ricorso all'indebitamento solo per il verificarsi di eventi eccezionali: infatti, la valutazione del ciclo economico si basa eminentemente su modelli econometrici definiti in sede europea e non ammette alcuna discrezionalità politica.

Più problematica è la disposizione dell'articolo 4, che prevede l'equilibrio di bilancio «per il complesso degli enti di ciascuna Regione»: non sarà semplice definire a chi spetta definire gli investimenti sul territorio, le procedure, i criteri e l'individuazione degli enti per i quali è ammesso l'indebitamento.

Dopo aver ricordato che l'organismo indipendente previsto all'articolo 5, comma 1, lettera *f*) corrisponde alla richiesta più volte ribadita anche in Senato, auspica l'approvazione del disegno di legge nei tempi più brevi e possibilmente nel testo definito dalla Camera dei deputati, salva la necessità di modifiche indicate dal Governo per tenere conto delle regole dell'accordo concluso in sede europea.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) osserva preliminarmente come, nel dibattito sull'introduzione di stringenti regole fiscali e di gestione dei bilanci, si sia giunti ad una serie di conclusioni: debbono tali vincoli essere inseriti nella Carta costituzionale; operare sia *ex ante* che *ex post*; non possono essere modificati a maggioranza semplice, rendendosi necessario un *quorum* aggravato; infine, la vigilanza sul rispetto di tali regole deve essere garantita da un'apposita autorità indipendente.

In base a tali considerazioni, ritiene saggia la scelta del Governo di aprire una riflessione sul testo del disegno di legge costituzionale al nostro esame, alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo della scorsa settimana, giacché tale vertice ha posto le basi per la costruzione della futura Unione fiscale.

Entrando, poi, nel merito del disegno di legge n. 3047, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, rileva una distonia tra il titolo del provvedimento e l'articolato, in quanto il pareggio di bilancio è un concetto ben diverso sia sul piano finanziario sia su quello linguistico dall'equilibrio tra le entrate e le spese: infatti, il pareggio di bilancio consiste nell'eguaglianza tra le entrate e le spese, mentre l'equilibrio rappresenta una proporzione tra le parti e, per quanto concerne l'equilibrio tra le entrate e le spese, esso è compatibile con l'indebitamento. D'altra parte, la distinzione tra equilibrio di bilancio e pareggio di bilancio è centrale nella motivazione della sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, che aprì la strada ad un'interpretazione di carattere sostanzialistico dell'articolo 81, ben diversa da quella implicita nelle scelte dei Costituenti e, con essa, al diffondersi della pratica di leggi prive di copertura, con impatti negativi sul bilancio pubblico.

Fa quindi presente che, se si è scelto, saggiamente, di modificare la Costituzione in maniera leggera, senza appesantirne troppo l'articolato, appare contestualmente necessario adottare modifiche costituzionali dal si-

gnificato univoco e cristallino, come è accaduto in Germania, ove è stato fissato un tetto all'indebitamento quantificato con precisione nello 0,35 per cento del prodotto interno lordo. Osserva, poi, che, mentre la Germania ha modificato la propria Costituzione inserendovi il principio del pareggio, la Spagna ha scelto di adottare il principio dell'equilibrio di bilancio e tale risulta essere anche l'intendimento francese. Tuttavia, in tali Paesi, queste scelte sono state adottate prima del Consiglio europeo della scorsa settimana, in cui si è individuato come uno dei capisaldi dell'Unione fiscale quello del bilancio nazionale in pareggio o in avanzo, il che renderebbe sbagliato insistere sull'adozione del solo principio dell'equilibrio, che potrebbe dare adito ad ambiguità.

Rileva, poi, che l'articolo 5 del provvedimento presenta vari punti deboli, come quelli connessi all'individuazione degli eventi eccezionali: innanzitutto, gli eventi eccezionali, proprio in quanto tali, sfuggono ad una puntuale definizione; altresì, appare insufficiente l'individuazione di tali eventi attraverso una legge approvata a maggioranza assoluta, dal momento che, in virtù del premio di maggioranza, tale *quorum* è a disposizione della stessa maggioranza di Governo, senza considerare, poi, che proprio l'eccezionalità dell'evento dovrebbe, di volta in volta, favorire la creazione di maggioranze qualificate.

Svolge, quindi, una riflessione sul combinato disposto dell'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), rilevandone forti difficoltà applicative. Per quanto riguarda, invece, la lettera *f*) istitutiva di un organismo indipendente, ritiene che le verifiche da esso svolte debbano essere sia preventive sia successive.

Reputa, poi, insufficiente la valenza ordinatoria del termine del 28 febbraio 2013 come scadenza per l'approvazione della legge di attuazione, mentre formula un apprezzamento per l'articolo 5, comma 1, lettera *e*), rilevando come una corretta interpretazione di tale disposto possa portare ad effetti virtuosi circa il contenimento della spesa.

In conclusione, giudica opportuno correggere gli elementi di criticità sopra illustrati, al fine di non vanificare lo sforzo compiuto per aggiornare la Costituzione al nuovo scenario finanziario europeo e globale.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) – nel prendere atto della pausa di riflessione chiesta dal Governo alla luce del Consiglio europeo della scorsa settimana – ricorda che Guido Carli, al momento della stipula del trattato di Maastricht, disse che, con l'ingresso nell'Euro, l'Italia si sarebbe messa la corda al collo, tenendo però la mano sul nodo, da intendersi come politica fiscale e di bilancio.

Al riguardo, rileva che già oggi l'80 per cento della produzione normativa ha una matrice comunitaria e, se si perdesse anche la leva della politica di bilancio e fiscale, si arriverebbe ad una sostanziale esautorazione delle Istituzioni nazionali. Peraltro, è evidente come il Consiglio europeo della scorsa settimana non abbia portato a conclusioni concrete, come testimoniato dal giudizio impietoso dei mercati e dalla minaccia

delle agenzie di *rating* di togliere agli Stati europei più forti la cosiddetta «tripla A».

Fa quindi presente come l'alternativa che oggi ci si trova dinanzi consista o nella costruzione di un effettivo Stato europeo ovvero nell'inerzia, che rischierebbe di uccidere la moneta unica: al riguardo, la prima ipotesi rappresenterebbe, paradossalmente, la prova della bontà dell'impianto culturale della Lega Nord, poiché la devoluzione di prerogative e funzioni verso il livello europeo si dovrebbe accompagnare ad una contestuale devoluzione di poteri in favore delle autonomie territoriali, con un sostanziale svuotamento dello Stato-nazione, conformemente alle teorie glocalistiche e all'elaborazione del pensiero di Gianfranco Miglio sulle macroregioni.

Dopo aver ricordato che l'emergenza principale del nostro Paese è rappresentata dalla sofferenza del tessuto delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alle difficoltà all'accesso al credito bancario, reputa opportuno che il dibattito sulla riforma dell'articolo 81 non rimanga chiuso all'interno dei palazzi, ma si caratterizzi per un percorso democratico basato sul confronto e sulla concertazione con l'opinione pubblica, auspicando, sul punto, un'iniziativa del Governo.

Da ultimo, ritiene indispensabile che il disegno di legge in esame venga corretto, inserendovi il principio, già recepito nella Legge fondamentale tedesca, in base al quale le risorse derivanti dai Fondi di coesione e di riequilibrio territoriale non possono comunque modificare la posizione iniziale delle Regioni.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), ricollegandosi al disegno di legge n. 2881 di cui è primo firmatario, reputa indispensabile che l'introduzione del principio del pareggio di bilancio sia accompagnata da una revisione delle modalità di intervento in tema di imposizione tributaria, prevedendo l'approvazione a maggioranza assoluta delle leggi recanti nuovi o maggiori tributi.

Evidenzia, poi, come questione di particolare rilevanza, quella delle sentenze additive della Corte costituzionale che spesso, nel passato, hanno comportato, attraverso l'estensione dei beneficiari di provvedimenti di spesa, un incremento dell'indebitamento privo dell'apposita copertura: al riguardo, sarebbe necessario correggere tale stortura, prevedendo la soppressione delle norme lesive del canone costituzionale di ragionevolezza, anziché ampliarne l'ambito applicativo.

Dopo aver ripercorso sinteticamente la riforma costituzionale del Titolo V, osserva che la struttura regionale italiana è diversa dalla forma di Stato di altri ordinamenti, come quello tedesco, e che si sarebbe dovuta mantenere la clausola dell'interesse nazionale, come limite dell'attività legislativa regionale, azionabile dinanzi alla Corte costituzionale.

Svolge, quindi, una riflessione critica sulla prospettata modificazione dell'articolo 97 della Costituzione, paventando il rischio della mancata adozione di provvedimenti amministrativi giustificata dall'esigenza di salvaguardare l'equilibrio di bilancio.

Infine, formula l'auspicio di una rapida approvazione della modifica costituzionale, vedendo in ciò anche un elemento simbolico, ossia l'affermazione del principio per cui, in futuro, non dovrà più essere permessa l'acquisizione del consenso attraverso l'indebitamento, l'assenza di investimenti e la conseguente rottura del patto di solidarietà intergenerazionale.

Il PRESIDENTE aggiorna alla seduta antimeridiana di domani la prosecuzione della discussione generale congiunta sui provvedimenti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 3047**

Art. 1.

1.8

Nicola Rossi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. – Lo Stato assicura di norma il pareggio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il ricorso all'indebitamento è inoltre consentito, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare il pareggio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."».

1.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso: «Art. 81.», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali secondo le regole previste dall'Unione europea e previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.».

1.2

PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO

Al comma 1, capoverso: «Art. 81.», nel secondo comma, sostituire le parole: «adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti,» con le seguenti: «con legge,».

1.3

BALDASSARRI

Al comma 1, capoverso: «Art. 81.», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Le spese correnti totali delle pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.».

1.4

PASTORE

Al comma 1, capoverso: «Art. 81.», al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, ove disponga nuovi o maggiori tributi, deve essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.»".

1.5

PASTORE

Al comma 1, capoverso: «Art. 81.», nel sesto comma, sopprimere le parole: «approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera» e, al comma 3 dell'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Essa può essere modificata solo in modo espresso e qualora sia stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, può essere modificata solo con il voto della maggioranza assoluta dei suddetti componenti.».

1.6

PICETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO

Al comma 1, capoverso: «Art. 81.», *nel sesto comma, sopprimere le parole da*: «approvata» *fino alla fine*.

1.7

PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge costituzionale stabilisce le modalità e condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione degli obblighi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 81."».

Art. 2.

2.2

Nicola Rossi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:

"Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano il pareggio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico."».

2.1

PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. All'articolo 53 della Costituzione è aggiunto il seguente comma: "La Repubblica, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicura l'equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e la sostenibilità del debito pubblico."».

Art. 3.**3.1**

PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO

Al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: «bilanci pubblici», aggiungere le seguenti: «e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Art. 4.**4.1**

PASTORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il complesso degli» con la seguente: «gli».

Art. 5.**5.9**

Nicola Rossi

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.**

1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per lo Stato e per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, ai fini del rispetto del disposto dell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale;

b) le modalità di correzione di scostamenti positivi e negativi che, corretti per il ciclo economico, eccedano i limiti massimi da definirsi in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;

c) la definizione degli eventi eccezionali per i quali, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, è consentito il ricorso all'indebitamento e le corrispondenti modalità di presentazione ed approvazione del relativo piano di ammortamento;

d) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

e) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

f) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera *c)* del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo

periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. L'approvazione della legge di cui ai commi 1 e 2 è condizione per l'approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.».

5.1

BALDASSARRI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e di rispettare il limite del 40 per cento delle spese correnti totali di cui al terzo comma dell'articolo 1.».

5.2

PASTORE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "autonomia costituzionale" inserire le seguenti: "e in leale collaborazione con le Regioni e le autonomie locali".

5.3.

PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio».

5.4

BALDASSARRI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di verifica e certificazione dei bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni, compreso il bilancio dello Stato».

5.5

PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81;».

5.6

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».

5.7

PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.8

PASTORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al fine dell'adozione degli atti di propria competenza.".
